






COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO
Provincia di Vicenza



CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO
ai sensi della Legge 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”



Sindaco
Piergildo Capovilla



Ufficio Tecnico Comunale
Mariacristina Dalle Carbonare



METODOLOGIA E DISPOSIZIONI

Ai sensi della Legge 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” è da tempo istituito, dal Comune di Cogollo Del Cengio il CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO che interessano il territorio comunale.

La presente edizione è aggiornata al 31/03/2018 ed integra le nuove segnalazioni pervenute da parte degli Enti competenti, nonché provvede a selezionare solo gli eventi per i quali non è terminato il periodo quindicennale del vincolo di maggiore estensione temporale, quello relativo all’invarianza della destinazione d’uso.

Gli eventi in ordine ad incendi verificatesi nell’ambito del territorio comunale, qui catalogati e riferiti alle particelle catastali interessate, sono sei, di cui quattro riferiti alle schede informative inoltrate dal Corpo Forestale dello Stato – sede di Cesuna (VI) – al Comune di Cogollo del Cengio e già presenti nel precedente catasto comunale:

- ***foglio notizie n. 2/03 – prot. n. 236 in data 15.04.2003 – data incendio 14.04.2003***
- ***foglio notizie n. 4/03 – prot. n. 518 in data 25.09.2003 – data incendio 21.09.2003***
- ***foglio notizie n. 5/03 – prot. n. 519 in data 25.09.2003 – data incendio 20.09.2003***
- ***foglio notizie n. 6/03 – prot. n. 560 in data 10.10.2003 – data incendio 09.10.2003***

ai quali si aggiungono le due più recenti schede statistiche di incendio boschivo rilevate nella classe ***c1102201_AreeIncendi*** del geoportale regionale e riferite alle schede statistiche di incendio boschivo:

- ***scheda statistica codice COR 2009/029 del 11/03/2009 – data incendio 25.01.2009***
- ***scheda statistica codice COR 2012/037 del 22/05/2012 – data incendio 25.01.2009***

Entrambi i documenti riportano i dati essenziali inerenti la data dell’incendio, la localizzazione dei terreni il cui soprassuolo sia stato percorso dal suolo, talvolta l’indicazione sommaria dei mappali e sempre con allegata una planimetria con l’individuazione dell’area oggetto dell’evento.

I due più recenti erano accompagnati anche dall’informazione cartografica digitale in formato shape file ArcView riferita al sistema di riferimento coerente con lo standard regionale per l’urbanistica.

Come per le elaborazioni comunali precedenti, l’individuazione catastale dei mappali il cui soprassuolo è stato percorso da incendio è stata effettuata sovrapponendo le mappe catastali alla carta tecnica regionale ed individuando tutti i mappali compresi nelle aree campite e segnalate dal Corpo Forestale dello Stato nei fogli notizie di cui sopra.

Disponendo dell’intero sistema di cartografie tematiche e di base relative al Piano degli interventi organizzato in ambiente GIS regionale GeoMedia Regione Veneto, comprendente anche l’assemblaggio delle mappe catastali come ricavato dai file vettoriali in formato CXF (resi disponibili ai Comuni da parte dell’Agenzia delle Entrate) è stato agevole porre le perimetrazioni già definite

nella precedente edizione e quelle vettoriali più moderne in relazione alle particelle catastali interessate.

La forma scelta per rendere visivamente percepibile tale elaborazione è una schedatura in scala adeguata sia alla base catastale, che all'estensione della perimetrazione dell'incendio, in ogni caso sempre esplicitata in ciascuna scheda, unitamente ai dati significativi e alla scadenza dei tre periodi di vincolo.

Qualora un terreno sia stato interessato da più di un evento, ai fini dell'applicazione dei vincoli e divieti si fa riferimento alla data dell'ultimo incendio.

Ai sensi della predetta normativa i mappali che sono compresi all'interno del presente catasto, che viene aggiornato periodicamente, sono assoggettati ai seguenti vincoli:

PER I SUCCESSIVI 5 ANNI

A partire dalla data dell'incendio comunicata dal Servizio Forestale dello Stato o dalla Regione Veneto e per 5 anni sono vietate, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

PER I SUCCESSIVI 10 ANNI

A partire dalla data dell'incendio comunicata dal Servizio Forestale dello Stato o dalla Regione Veneto e per 10 anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, sono vietati il pascolo e la caccia.

PER I SUCCESSIVI 15 ANNI

A partire dalla data dell'incendio comunicata dal Servizio Forestale dello Stato o dalla Regione Veneto e per 15 anni le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio.

E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.

In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il presente vincolo, pena la nullità dell'atto.

La cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui sopra avviene solo dopo lo scadere dei periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto.

FINALITÀ DEL CATASTO: DIVIETI, PRESCRIZIONI E SANZIONI

Le disposizioni della L. 21 novembre 2000 n. 353 sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita.

L'art. 1 c. 2 della L. 353/2000 stabilisce che per il perseguimento delle finalità previste dalla legge, gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto ognuno delle proprie competenze, nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale.

L'art. 10 c. 2 della L. 353/2000 stabilisce che i Comuni provvedono a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo articolo 10 c. 2

L'art. 10 della L. 21.11.2000 n. 353 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2000, n. 280) così modificato dall'art. 4 c. 173 della L. 24.12.2003 n. 350 detta divieti, prescrizioni e sanzioni per le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco.

Si ritiene opportuno riproporre in questa sede uno stralcio della normativa sovraordinata, alla quale si rimanda in ogni caso per competenza.

Art. 10. Divieti, prescrizioni e sanzioni.

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati

per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della [legge 28 febbraio 1985, n. 47](#). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo [18](#) della [legge 8 luglio 1986, n. 349](#), sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

SCHEDA INCENDIO CON VINCOLO IN ATTO

Segue la serie delle sei schede approntate con evidenza anche numerica dei mappali vincolati.

Catasto delle aree percorse dal fuoco


scala estratto 1:2000

Località: **Costo**

Data incendio: **14/04/2003**

Codice Regionale: --

Termine del Vincolo		
5 anni	10 anni	15 anni
14/4/2008	14/4/2013	14/4/2018



Particelle catastali interessate:

Foglio 23, mappali 135, 139, 269, 270, 271, 277

Catasto delle aree percorse dal fuoco


scala estratto 1:2000

Località: **Costo Vecchio**

Data incendio: **20/09/2003**

Codice Regionale: **2003/133**

Termine del Vincolo		
5 anni	10 anni	15 anni
20/9/2008	20/9/2013	20/9/2018



Particelle catastali interessate:

Foglio 29, mappali 16, 18, 31, 32, 33, 37, 54, 56, 57, 407, 445, 446, 448, 449

Catasto delle aree percorse dal fuoco


scala estratto 1:2000

Località: **Boiadori**

Data incendio: **21/09/2003**

Codice Regionale: **2003/134**

Termine del Vincolo		
5 anni	10 anni	15 anni
21/9/2008	21/9/2013	21/9/2018



Particelle catastali interessate:
Foglio 26, mappali 240, 249, 394

Catasto delle aree percorse dal fuoco


scala estratto 1:2000

Località: **Costo**

Data incendio: **09/10/2003**

Codice Regionale: --

Termine del Vincolo		
5 anni	10 anni	15 anni
9/10/2008	9/10/2013	9/10/2018



Particelle catastali interessate:

Foglio 23, mappali 168, 169

Catasto delle aree percorse dal fuoco


scala estratto 1:2000

Località: **Monte Tondo**

Data incendio: **19/03/2009**

Codice Regionale: **2009/029**

Termine del Vincolo		
5 anni	10 anni	15 anni
19/3/2014	19/3/2019	19/3/2024



Particelle catastali interessate:
Foglio 30, mappali 9, 569, 697

Catasto delle aree percorse dal fuoco


scala estratto 1:10000

Località: **Costo**

Data incendio: **25/01/2012**

Codice Regionale: **2012/037**

Termine del Vincolo		
5 anni 25/1/2017	10 anni 25/1/2022	15 anni 25/1/2027



Particelle catastali interessate:

Foglio 19, mappali 92, 98, 101, 102, 107, 151, 152, 153, 168, 180, 181, 184, 197, 221, 222, 287, 288

Foglio 23, mappali 2, 19, 23, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 92, 93, 94, 132, 134, 136, 137, 138, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 155, 160, 161, 162, 163, 164, 215, 216, 217, 220, 221, 223, 224, 238, 239, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 282, 286, 306, 308, 309, 340, 343, 344, 352, 353

Foglio 24, mappali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 215, 219, 224, 225, 226, 232, 233, 238, 239, 241, 243, 245, 251, 258, 262

Foglio 25, mappali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 22, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 206, 224, 226, 227, 228, 229, 234, 257